

## PROVVEDIMENTO IVASS N. 127 DEL 14 FEBBRAIO 2023

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 52 DEL 30 AGOSTO 2022 CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE MINUSVALENZE PER I TITOLI NON DUREVOLI INTRODotta DAL DECRETO LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI FISCALI E DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO, TESORERIA DELLO STATO E ULTERIORI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SOCIALI CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2022, N. 122**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 38 DEL 3 GIUGNO 2011 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLE GESTIONI SEPARATE DELLE IMPRESE CHE ESERCITANO L'ASSICURAZIONE SULLA VITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 191, COMMA 1, LETTERA L), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

### Relazione

#### 1. Il quadro normativo e i principi ispiratori

Nell'agosto 2022, il legislatore – considerata la situazione di turbolenza che caratterizzava i mercati finanziari – ha stabilito che, per il 2022, le imprese potessero valutare i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione nel bilancio 2021 anziché al valore di realizzazione. La norma prevedeva tuttavia che non potessero essere distribuiti utili o elementi patrimoniali fino a concorrenza di detta mancata svalutazione (“riserva indisponibile”).

Il legislatore è nuovamente intervenuto sulla predetta norma<sup>1</sup> in sede di conversione del cosiddetto Decreto Aiuti *quater*<sup>2</sup> prevedendo, per le sole imprese di assicurazione, la possibilità di dedurre dall'ammontare della riserva indisponibile la quota parte, attribuibile agli assicurati, della mancata svalutazione dei titoli, riferita all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi (norma ispirata alla tecnica dello *shadow accounting* previsto dai principi contabili internazionali). In particolare, la modifica (evidenziata in carattere “grassetto corsivo”, nella nota 2) ha l'effetto di vincolare una parte minore del patrimonio dell'impresa consentendo potenzialmente una più elevata distribuzione di utili.

L'entrata in vigore della modifica ha comportato l'intervento dell'Istituto sulla vigente regolamentazione anche per assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali previsti dalla normativa *Solvency II*. A tal fine è stato aggiornato il testo di alcune disposizioni del Regolamento IVASS n. 52 del 30 agosto 2022.

<sup>1</sup> L'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, dispone che le imprese che si avvalgono della facoltà di non svalutare i titoli non immobilizzati “*destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.*”.

<sup>2</sup> Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha modificato l'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, che individua i criteri per la determinazione dell'ammontare minimo delle attività che costituiscono il riferimento per il calcolo del rendimento della gestione separata, per chiarire che le imprese devono fare riferimento ai criteri *Local Gaap* anche se redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali.

## 2. Schema di provvedimento

Il Provvedimento disciplina due aspetti, dedicati rispettivamente all'introduzione di modifiche e integrazioni ai seguenti Regolamenti dell'Istituto:

- a. n. 52 del 30 agosto 2022 concernente l'attuazione delle disposizioni sulla sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli introdotta dal decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, tesoreria dello stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122;
- b. n. 38 del 3 giugno 2011 concernente la costituzione e l'amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

## 3. Struttura del provvedimento

Il Provvedimento è composto da 4 articoli.

L'**articolo 1** contiene le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento IVASS n. 52/2022 volte ad adeguare la disciplina vigente in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze per i titoli non durevoli alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*.

Nello specifico, l'articolo 1 del Provvedimento:

- i) al **comma 1**, sostituisce l'articolo 2, comma 1, del Regolamento IVASS n. 52/2022 per includere, alla lettera a), la definizione di "bilancio intermedio" e per modificare la lettera c) recante la definizione di "data di riferimento";
- ii) al **comma 2**, apporta modifiche al vigente articolo 4, commi 1 e 8, del citato Regolamento IVASS n. 52/2022 a seguito della introduzione del concetto di bilancio intermedio;
- iii) al **comma 3**, integra l'articolo 5 del citato Regolamento IVASS n. 52/2022, che disciplina la riserva indisponibile. In particolare, interviene sui commi 1 e 6 disponendo, in conformità con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla legge di conversione del Decreto Aiuti *quater*, che, nel calcolo della riserva indisponibile, riferita al bilancio di esercizio e alla relazione semestrale, l'impresa debba tenere conto anche dell'effetto delle svalutazioni dei titoli sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi. Per quanto riguarda la relazione semestrale, è stato chiarito che il primo esercizio da considerare è quello in corso al 30 giugno.

Il comma 3 dell'articolo 1 del Provvedimento introduce, altresì, nell'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 52/2022, i commi 6-*bis* e 6-*ter*. In particolare, il comma 6-*bis* prevede che, nell'eventuale proposta di distribuzione di utili o di altri elementi patrimoniali, l'organo amministrativo debba attestarne la compatibilità con il rispetto dei requisiti di copertura delle riserve tecniche e patrimoniali, nonché con gli impegni finanziari prospettici e con l'obiettivo di solvibilità. Il comma 6-*ter* chiarisce che l'impresa, anche nel caso in cui rediga situazioni infrannuali (bilanci intermedi) propedeutiche alla distribuzione di utili, deve predisporre la relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione

attuariale, nonché attenersi a quanto disposto nel comma 6-*bis* a proposito dell'attestazione di compatibilità;

- iv) al **comma 4**, introduce nell'articolo 6 del Regolamento IVASS n. 52/2022 l'obbligo di comunicare all'IVASS anche la eventuale proposta di distribuzione di dividendi e di altri elementi patrimoniali di cui all'articolo 5, commi 6-*bis* e 6-*ter*, sopra menzionati.

L'**articolo 2** del Provvedimento modifica l'articolo 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38/2011 per chiarire che le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita, nel determinare l'ammontare minimo delle attività da confrontare alla riserva matematica delle polizze afferenti a una gestione separata, devono fare riferimento ai criteri *Local Gaap* e, quindi, valutarle in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e relative disposizioni attuative.

Gli **articoli 3 e 4** disciplinano, rispettivamente, la pubblicazione e l'entrata in vigore delle modifiche normative.

#### **4. Verifica e analisi per la valutazione dell'impatto della regolamentazione**

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 recante la disciplina dei procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS e tenuto conto dei principi di trasparenza e proporzionalità cui si ispira il processo regolamentare dell'Istituto, a seguito della emanazione delle nuove disposizioni nazionali in materia di svalutazione dei titoli non immobilizzati contenute nell'articolo 45, comma 3-*decies*, del decreto legge n. 73/2022, come modificato dal Decreto Aiuti *quater*, è stata svolta la revisione del vigente Regolamento IVASS n. 52/2022.

L'esito di tale attività ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina tra cui, in particolare, quelle concernenti la riserva indisponibile, anche con riferimento ai cd. bilanci intermedi, come definiti nell'articolo 2 del Provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c) e comma 3 del citato Regolamento IVASS n. 54/2022, è stata invece omessa l'analisi di impatto delle modifiche regolamentari, poiché: i) si tratta di atto regolatorio di attuazione di una fonte normativa superiore che ne impone l'adozione di urgenza; ii) la sua applicazione non comporta costi aggiuntivi per i destinatari.

Per quanto concerne, invece, le modifiche apportate all'articolo 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 38/2011, sono state omesse sia la VIR sia l'AIR, in quanto dette modifiche hanno finalità interpretativa e comunque, la loro applicazione non comporta costi aggiuntivi per i destinatari, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato Regolamento IVASS n. 54/2022.

Anche considerato che la procedura di pubblica consultazione si è conclusa senza che siano pervenute osservazioni o proposte in merito alle modifiche e integrazioni apportate al Regolamento IVASS n. 52/2022 e al Regolamento ISVAP n. 38/2011, non sono intervenuti elementi ulteriori che abbiano inciso sulle scelte dell'Istituto in merito all'analisi di impatto della regolamentazione.